



Roma, 23 giugno 2009

Prot. n. 372/2009

**FIMMG**  
Segreteria Nazionale  
Settore Continuità Assistenziale e  
Medici di Formazione  
P.zza Marconi, 25  
00144 Roma

**Oggetto:** Chiarimenti ACN per la disciplina per la Medicina Generale.

Con riferimento alla Vs nota prot. n. 4/SNCA/08 del 13 novembre 2008, pari oggetto, si precisa che, ai sensi dell'art. 46, comma 1 del d.lgs 165/2001, come richiamato dall'art. 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, questa Struttura esercita a livello nazionale ogni attività relativa alle relazioni sindacali e fornisce assistenza ai fini dell'uniforme applicazione degli AA.CC.NN. per il tramite di note di chiarimento, in risposta a quesiti avanzati in forma scritta.

In aderenza a tale disposizione normativa, si rappresenta che l'articolo 70 dell'ACN 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, inerente il conferimento di incarichi di sostituzione da parte dell'Azienda Sanitaria, prevede un ordine di priorità nel procedimento di attribuzione dei suddetti incarichi.

Per le sostituzioni superiori a 9 (nove) giorni, il comma 4 della succitata clausola contrattuale dispone che l'Azienda assegni gli incarichi secondo la propria locale graduatoria di disponibilità, che, ai sensi dell'art. 15, comma 12, fatte salve ulteriori specificazioni derivanti da accordi decentrati, può essere costituita *“da parte di medici inseriti nella graduatoria regionale di settore relativa o, in carenza, ove necessario, da parte dei medici in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo”* e cioè, dei titoli validi all'instaurazione del rapporto convenzionale: iscrizione all'albo professionale e attestato di formazione in medicina generale o titolo equipollente, come previsto dai D.L.vi 256/91 e 368/03.

Qualora non sia possibile attenersi a tale procedura, in conformità di quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 70 ed in osservanza di quanto statuito dall'articolo 19, comma 11 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, al solo fine di garantire il servizio, l'Azienda ha facoltà di incaricare, per non più di tre mesi, medici non presenti nella graduatoria ed in particolare esclusivamente quelli *“laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale”*, che *“possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale... solo in caso di carente disponibilità”*.

Tra codeste due categorie logiche si collocano, secondo la Norma Transitoria 4 dell'ACN in oggetto, i medici che hanno acquisito l'attestato di specializzazione in medicina generale nella Regione interessata dopo la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di



inclusione nella graduatoria regionale e che possono essere destinatari di incarichi di sostituzione di medicina generale nei casi in cui gli incarichi non siano stati attribuiti ai medici inseriti nella graduatoria regionale ed in quella di disponibilità.

All'interno di questo *genus* si differenziano, inoltre, i medici che non detengono alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e che non siano titolari di borse di studio, da quelli già titolari di rapporto lavorativo, con priorità di assegnazione ai primi.

Questa Struttura intende chiarire che per tutte le categorie di medici in esame, secondo quanto stabilito dall'articolo 70, comma 8, l'Azienda Sanitaria Locale può conferire l'incarico di sostituzione **fino a 12 mesi**, fatto salvo quanto disposto dagli Accordi integrativi regionali ed eccetto ulteriori termini più restrittivi, come nel caso dei medici specializzandi *ex art. 19, c. 11 della L. 448/2001*, per i quali l'ACN vigente consente la possibilità di incarico per sostituzione in caso di carenza disponibilità fino a tre mesi.

Pertanto il limite indicato nell'articolo 70, comma 8 è da considerarsi termine massimo, poiché è facoltà della contrattazione regionale, oltre che possibile esigenza dell'Azienda, l'attribuzione di incarichi di sostituzione di durata inferiore ai 12 mesi.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore  
dott. Franco Rossi